



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3906/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinqüies*, comma 1, c.p.c.,

TRA

Parte_1 (c.f.: *C.F._1*), elettivamente domiciliato in VIA G. MESSINA 13 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. LONGOBARDI GIANPIERO (c.f.: *C.F._2*), dal quale è rappresentata e difesa;

ATTRICE

Parte_2 (c.f.: *C.F._3*), elettivamente domiciliato in VIA G. MESSINA 13 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. LONGOBARDI GIANPIERO (c.f.: *C.F._2*), dal quale è rappresentato e difeso;

ATTORE

E

Controparte_1 (c.f.: *C.F._4*), elettivamente domiciliato in via Semetelle, 38 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO ARMANDO (c.f.: *C.F._5*), dal quale è rappresentato e difeso;

CONVENUTO

E

Controparte_2 (c.f.: *C.F._6*), elettivamente domiciliato in via Semetelle, 38 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO ARMANDO (c.f.: *C.F._5*), dal quale è rappresentato e difeso;



CHIAMATO IN CAUSA

Oggetto: Proprietà

Conclusioni: Come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte attrice ha proposto azione di accertamento dell'illegittimità della chiusura della luce esistente sul muro di confine tra la propria proprietà e quella dei convenuti e di condanna di quest'ultimi alla rimozione del pannello in plastica occlusivo, oltre al risarcimento del danno e di condanna al pagamento di una somma ex art. 614 bis cpc.

Controparte_1 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, non essendo proprietario dell'appartamento confinante con la proprietà degli attori, appartenendo lo stesso al fratello *Controparte_2*

Quest'ultimo si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la regolarizzazione della luce, mediante eliminazione del soppalco realizzato dagli attori nel loro negozio.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da *Controparte_1*, atteso che costui viene individuato dagli attori come soggetto responsabile della chiusura della luce e, dunque, legittimato passivo rispetto, quantomeno, all'azione risarcitoria.

Nel merito, si osserva che dall'esame dei rilievi fotografici in atti e della relazione tecnica di parte convenuta, si evince che l'apertura in oggetto è larga 0,42 cm, è lunga 1,18 mt. e che l'altezza dal calpestio della proprietà del convenuto è di 1,95 mt..

L'art. 904 cod. civ. conferisce al proprietario confinante col muro sul quale sono aperte le luci il diritto di chiuderle, qualora costruisca in aderenza ovvero in appoggio dell'edificio preesistente (previo acquisto della comunione del muro), non anche, pertanto, in relazione alla semplice intenzione di costruire, che non fa venir meno il diritto del proprietario del muro di mantenere le luci aperte "jure proprietatis" (cfr. Cass. n. 1327 del 06/02/1992).

Ai sensi dell'art. 902 cod. civ., l'apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni del precedente art. 901, ed è soggetta al relativo regime. Il vicino, pertanto, ha il diritto, previsto dal secondo comma del citato art. 902, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle indicate prescrizioni, ovvero di chiuderla



acquistando la comunione del muro ed appoggiandovi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza (come previsto dallo art. 904 cod. civ.), ma non anche di chiuderla con modalità diverse da quelle consentite dalla disciplina delle luci (V. Cass. 2107/75, mass n 375850; 591/69, mass n 338794; 1868/66, mass n 323638).

Orbene, nel caso di specie, non si verte nell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 904 c.c., atteso che il proprietario *Controparte_2* non ha costruito in aderenza o in appoggio al muro di confine.

Pertanto, la condotta (non contestata e, dunque, pacifica) di chiudere l'apertura mediante apposizione di un pannello (vetro opaco) appare illegittima, in quanto il vicino proprietario (*Controparte_2*) ha soltanto il diritto di pretendere che detta apertura sia resa conforme alle prescrizioni del codice civile.

Ai sensi dell'art. 900 c.c., le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Nel caso di specie, trattasi di luce, atteso che come dichiarato anche dal teste indicato dalla parte convenuta (*Testimone_1*) non consente di affacciarsi nella proprietà dell' *CP_2*.

Tuttavia, la luce in oggetto è irregolare, in quanto non rispetta le prescrizioni dell'art. 901 c.c.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che “Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

- 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
- 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
- 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.

L'apertura lucifera in oggetto, pur presentando un'inferriata non è dotata di grata avente maglie non maggiori di tre centimetri quadrati.

Invero, dai rilievi fotografici si evince che le maglie sono certamente superiori a tre centimetri.



Non risulta rispettata, inoltre, la terza condizione, atteso che il lato inferiore dell'apertura è ad un'altezza inferiore a due metri e mezzo dal suolo del fondo di proprietà di

Controparte_2

Ne discende, pertanto, che il convenuto Controparte_2 (in qualità di proprietario del fondo vicino) va condannato a rimuovere il pannello apposto sull'apertura, mentre gli attori vanno condannati a regolarizzare la luce, mediante apposizione di grata a maglie non maggiori di tre centimetri quadrati ed a ridurre l'altezza del lato inferiore dell'apertura da 1,18 mt a 0,63 cm in modo da garantire il rispetto della condizione di cui al n. 3) della norma citata.

Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria in considerazione del carattere irregolare della luce e della mancanza di elementi probatori in ordine agli asseriti pregiudizi patiti.

Quanto alla richiesta attorea di fissare una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, si osserva quanto segue.

Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614-bis cod. proc. civ., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista (c.d. *astreinte*, mutuata dall'ordinamento francese), secondo la condivisa opinione di autorevole dottrina, ha natura di provvedimento in rito, perché la misura "non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale".

Il Tribunale ritiene l'istanza di parte attrice meritevole di accoglimento, in quanto non manifestamente iniqua, e tenuto conto del valore della causa e della natura della prestazione (facere), fissa la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente decisione.

Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti e del comportamento di CP_1 [...] che non ha contestato di aver apposto il pannello in oggetto, le spese di lite vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Condanna Controparte_2 a rimuovere il pannello apposto sull'apertura lucifera sita sul muro di confine con la proprietà attorea;
- 2) Condanna Parte_1 e Parte_2 a regolarizzare la luce mediante apposizione di grata a maglie non maggiori di tre centimetri quadrati ed a ridurre l'altezza del lato inferiore dell'apertura da 1,18 mt a 0,63 cm;



- 3) Rigetta la domanda risarcitoria;
- 4) Fissa in euro 50,00 al giorno la somma che *Controparte_2* dovrà corrispondere alla parte attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del precedente capo 1);
- 5) Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Nocera Inferiore, 16/01/2026

IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..